



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 3732

IL RETTORE

- VISTO D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 recante *Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento* e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16 settembre 1982 emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982;
- VISTA la Legge 7 agosto.1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e s.m.i., nonché il relativo *Regolamento di attuazione ai sensi della Legge 241/1990*, approvato con D.R. n. 1804 del 28.03.2019;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 rubricata *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernente *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*, così come integrata e modificata dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127 - *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* e s.m.i. e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
- VISTA la Legge 2 agosto 1999 n. 264, recante *Norme in materia di accessi ai Corsi universitari* e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, relativo al *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* ed in particolare l'art. 46 - *Accesso degli stranieri alle Università*;
- VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, rubricato *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*, così come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 concernente *Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario* e, in particolare, l'art. 8 - *Scuole di specializzazione*;
- VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 recante *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti* e s.m.i.;
- VISTA la Legge 30 luglio 2002, n. 189, concernente *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo* ed in particolare l'art. 26 - *Accesso ai Corsi delle Università*;
- VISTO il D.I. 5 maggio 2004 di *Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della*

- partecipazione ai concorsi pubblici* così come sostituito dal D.I. 9 luglio 2009 e s.m.i.;
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*;
- VISTE le *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* ai sensi dell'art. 3 del D.M. 12 luglio 2011, n. 5669;
- VISTA la nota MIUR, prot. n. 2100 in data 06/06/2012, riguardante l'equiparazione delle lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali;
- VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 ed in particolare l'art. 1, comma 3 che prevede che *con successivo provvedimento saranno individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla magistrale in Medicina e Chirurgia*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO l'art. 2-bis – *Scuole di specializzazione non mediche* del Testo del D.L. 29 marzo 2016, n. 42 coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, che stabilisce che *Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. n. 162/1982, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della L. n. 401/2000*;
- VISTO il D.I. 16 settembre 2016, n. 716 relativo al *Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"* e con il quale è stata prevista l'attivazione delle Scuole ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in medicina e chirurgia;
- VISTA la nota MIUR, prot. n. 19663 del 10/08/2016, contenente disposizioni per la pubblicazione dei bandi di concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, di cui al già citato D.I. n. 68/2015;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3177 del 30.09.2021 e rettificato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021;
- CONSIDERATO che allo stato attuale non è possibile corrispondere borse di studio o assegnare contratti di formazione specialistica ai laureati di cui alla legge n. 401/2000 in mancanza di apposita copertura finanziaria e, pertanto, per le predette Scuole le Università continueranno a procedere all'ammissione degli specializzandi in questione secondo le modalità e i termini previsti dagli statuti delle relative Scuole di specializzazione;
- VISTO il Regolamento generale e di funzionamento delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2710 del 01.09.2021;
- VISTA la Legge 12 aprile 2022, n. 33 recante *Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*;
- VISTO il Regolamento sulla contribuzione studentesca A.A. 2023/2024 dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2873 del 31/07/2023;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 4328 del 29.11.2023;

VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/4/2023 recante “il contributo di partecipazione concorsi per l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato: proposta di modifica”;
VISTA	la nota pubblicata sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca (al seguente url: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) recante <i>Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali</i> per l’A.A. 2024/2025;
VISTE	la nota del Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia del ciclo della vita (prot. 3813 del 09/10/2024) ove sono indicate la data, il luogo di svolgimento della prova di esame, il relativo programma e gli esami valutabili sostenuti durante il corso di laurea ai fini del concorso di ammissione alla scuola;
RITENUTO	pertanto, di avviare la procedura concorsuale secondo gli ordinamenti didattici di cui al D.l. n. 716/2016;
SENTITO	il Direttore Generale;

D E C R E T A

Art. 1

Disposizioni generali, numero dei posti e requisiti di ammissione

E’ indetto, per l’A.A. 2024/2025, il concorso per titoli ed esami per l’ammissione al primo anno della Scuola di specializzazione in “Psicologia del ciclo della vita” attivata presso questa Università:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	N. POSTI	ANNI	TITOLO DI AMMISSIONE RICHIESTO	ESAMI VALUTABILI	CFU
<i>Psicologia del ciclo della vita</i>	10	4	<p><i>-Laurea in Psicologia (ante D.M.509/99);</i> <i>-Laurea specialistica in Psicologia (classe 58/S)</i> <i>o Laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51).</i> <i>È inoltre richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione all’atto dell’immatricolazione</i></p>	<p><i>SSD:</i> <i>M-PSI01;</i> <i>M-PSI02;</i> <i>M-PSI03;</i> <i>M-PSI04;</i> <i>M-PSI05;</i> <i>M-PSI06;</i> <i>M-PSI07;</i> <i>M-PSI08.</i></p>	240

In considerazione di una possibile differente denominazione degli insegnamenti, corsi integrati e relativi moduli tra Ordinamenti/manifesti di sedi universitarie diverse o di ordinamenti diversi (Vecchio ordinamento ante DM 509/99, Ordinamento ex DM 509/99 ed Ordinamento ex DM 270/04), la Commissione terrà conto di corrispondenze disciplinari degli esami sostenuti dai candidati. Qualora una disciplina tra quelle elencate fosse ricompresa in più insegnamenti, ovvero articolata in più unità, la commissione procederà al calcolo della media aritmetica, arrotondata per eccesso dei voti riportati in ciascun esame di profitto, che ricomprendono la specifica disciplina, tenendo conto altresì di eventuali lodi presenti.

Art. 2

Norme per l’ammissione alle Scuole

Alla Scuola di specializzazione di cui all’art. 1 del presente bando si accede previo concorso di ammissione, per titoli ed esami.

Sono ammessi al concorso con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso, coloro i quali sono in possesso dei titoli di accesso previsti dall’art. 1 nonché del diploma di abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Ordine professionale.

Tali requisiti devono essere posseduti all'atto dell'immatricolazione.

Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di una prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla e una prova orale.

L'Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita comprensivo degli obiettivi formativi ed il relativo percorso didattico di cui al decreto ministeriale n. 50 del 21 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale <https://www.uniba.it/it/scuole-specializzazione/area-medica/psicologica/psicologia-del-ciclo-di-vita>

Art. 3

Frequenza e verifiche di profitto

La frequenza alle lezioni, alle conferenze, ai seminari nonché la partecipazione alle attività pratiche, è obbligatoria.

Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno.

Coloro che non superano l'esame annuale potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Lo specializzando che abbia superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno sarà ammesso alla prova finale, consistente nella discussione della tesi di specializzazione.

Il giudizio terrà conto delle valutazioni riportate negli esami annuali nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Psicologia del ciclo di vita.

Il titolo conseguito è abilitante all'esercizio della psicoterapia, in quanto almeno 60 CFU sono dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.

Il Consiglio della Scuola nel corso dell'anno a suo insindacabile giudizio nel caso di eventuale rinuncia di candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito potrà autorizzare lo scorrimento della graduatoria degli idonei.

Art. 4

Valutazione Titoli

I titoli saranno valutati, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 162/1982 in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice.

I titoli valutabili per l'ammissione sono:

- voto di laurea;
- voto riportato negli esami di profitto, durante il corso di laurea, nelle materie attinenti alla specializzazione;
- tesi di laurea svolta nella materia attinente alla specializzazione;
- pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.

La ripartizione del punteggio dei titoli a disposizione della Commissione esaminatrice ed effettuata ai sensi del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16.09.1982 è la seguente:

a) fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea:

- 0,30 per punto da voto 99/110 a voto 109/110;
- 4,00 per i pieni voti assoluti (110/110);
- 5,00 per i pieni voti assoluti e la lode;

b) fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea, nelle materie concernenti la specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione della commissione):

- 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27/30 a 29/30);
- 0,50 per esame con i pieni voti assoluti (30/30);
- 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode;

- c) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in discipline attinenti alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene valutata in ogni caso una sola volta);
- d) fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti la specializzazione. Gli esami di profitto, valutabili ai fini del concorso, sono massimo sette, suddivisi per gli SSD indicati nella tabella di cui all'art. 1.
 Nel caso in cui siano presenti più esami in uno stesso SSD, verrà considerato quello con votazione più alta.
 Qualora siano presenti esami in tutti gli 8 SSD valutabili, verranno considerati i 7 esami (uno per ciascun SSD) con valutazione più alta
 Sarà la Commissione giudicatrice a stabilire, in sede di valutazione dei titoli, le equipollenze tra le discipline e i corsi integrati dei diversi ordinamenti dei corsi di laurea che danno accesso alla Scuola di specializzazione intervenuti nel tempo, rispetto all'ordinamento attuale, con gli esami sostenuti dai candidati laureati presso altri Atenei. I candidati dovranno produrre idonee autocertificazioni dalle quali si evincano gli esami sostenuti, il voto e i relativi settori scientifico-disciplinari, con la specifica dei relativi crediti formativi che compongono ciascuno dei corsi integrati

Art. 5

Modalità e termini per la presentazione delle domande

Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, con l'inserimento di tutti i dati richiesti, è necessario effettuare il download della "dichiarazione valutazione titoli" (Allegato A del bando di concorso) dal seguente link: <https://www.uniba.it/it/scuole-specializzazione/area-medica/psicologica>. Tale dichiarazione di valutazione titoli va compilata ed allegata (in formato pdf) obbligatoriamente durante il completamento della iscrizione online al concorso sulla piattaforma informatica ESSE3.

Per la partecipazione al concorso, il candidato deve presentare apposita istanza attraverso il portale ESSE3 di questa Università, **dal giorno 16/10/2024 ore 14:00 ed entro le ore 14:00 del giorno 08/11/2024**, secondo le seguenti modalità:

1. accedere ai servizi di **segreteria online** attraverso il seguente link <http://www.uniba.it/studenti/segreteria-on-line>, quindi dalla voce **MENU** posta in alto a destra, selezionare **Registrazione** o **Registrazione con SPID** o **Registrazione con CIE**, se non ci si è mai registrati come studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, o effettuare il **Login**, se si è già in possesso di credenziali valide per l'Ateneo;
2. **clicare su Segreteria -> Test di ammissione;**

Sarà altresì possibile allegare altri titoli valutabili quali: certificazione esami valutabili, copia della tesi di laurea o abstract, pubblicazioni. I file allegati devono avere dimensione massima di 2 MB, nei formati PDF, PDF/A, WORD, JPG.

Al fine di consentire alla Commissione esaminatrice una corretta e omogenea valutazione degli esami, i candidati in possesso di laurea specialistica/magistrale conseguita presso altre Università dovranno produrre idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evincano chiaramente gli esami superati, la votazione e relativi settori scientifico disciplinari.

3. procedere, quindi, alla compilazione dell'**iscrizione** inserendo tutti i dati richiesti;
4. al termine della procedura di iscrizione al concorso, stampare dalla sezione Pagamenti l'avviso del contributo di iscrizione alla prova di € 60,00 che deve essere pagato entro la scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con il sistema pagoPA, mediante una delle seguenti modalità:
 - Carta di credito/debito: per il pagamento con le carte;
 - Conto corrente: per l'addebito diretto sul proprio conto;
 - Altri Metodi di pagamento: come ad esempio PayPal o Satispay;

- Avviso di pagamento (il sistema genererà l'avviso di pagamento da presentare presso gli sportelli abilitati).

La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento nei termini del contributo di iscrizione di € 60,00 dovrà essere esibita il giorno dell'espletamento della prova.

Tale contributo di iscrizione alla prova non è rimborsabile a qualsiasi titolo (es. esclusione, rinuncia, assenza, ecc.), attesa la sua destinazione.

Oltre il termine di scadenza, non sarà più consentito presentare né inviare alcuna domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni.

Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande che risulteranno incomplete nella compilazione e/o nel pagamento e/o nell'allegato obbligatorio della dichiarazione titoli.

È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti ovvero per dichiarazioni mendaci; tale provvedimento verrà notificato all'interessato.

In caso di anomalie del sistema Esse3 i candidati, indicando come destinatario il Centro Servizi Informatici, potranno aprire una segnalazione di malfunzionamento tramite il form online **Segnalazione** disponibile al seguente indirizzo: <http://segnalazioni.ict.uniba.it/segnalazione>

I candidati, per informazioni o assistenza, potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:

Sezione Procedure Concorsuali (informazioni relative al bando)

E -mail	gaetano.pace@uniba.it – olimpia.esposito@uniba.it – sandra.anastasia@uniba.it
---------	--

Art. 6

Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

Le prove sono organizzate tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della Legge n. 104/1992, nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010.

I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità di seguito indicate.

I candidati di cui al precedente comma possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da COVID-19, con riserva di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro provvederà, per lo svolgimento della prova, alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

- il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove di ammissione;
- il candidato con DSA di cui alla Legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di

particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; affiancamento di un tutor lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti simili.

I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Ai fini della predisposizione di **ausili** o della concessione di **tempi aggiuntivi**, non è sufficiente la sola indicazione di "ausilio allo svolgimento delle prove" sul portale ESSE3, ma occorrerà inoltrare presso questa Amministrazione, entro il termine del 07 novembre 2024, l'istanza messa a disposizione al link <https://www.uniba.it/it/didattica/numero-programmato/riciesta-ausili-e-o-tempi-aggiuntivi>. L'istanza con i relativi allegati e la copia di un documento di identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale e inoltrata a mezzo e-mail all'indirizzo universitabari@pec.it. Si precisa che questa casella riceve messaggi anche da caselle di posta elettronica ordinaria.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo saranno utilizzate, in caso di parità di merito, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7, lett. c) del D.M. n. 472/2024.

Art. 7

Data, luogo e modalità di espletamento della prova

Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di una prova scritta a quiz e una prova orale come indicato nel prospetto di seguito riportato.

La prova scritta sarà composta da 70 quesiti, come indicato nel prospetto di seguito riportato e si intenderà superata raggiungendo un punteggio minimo corrispondente a 35/70.

La prova orale sarà valutata in ventesimi.

Prova scritta	Prova orale	data e sede di svolgimento della prova	programma di esame
- 70 quesiti a risposta multipla - durata della prova 75 minuti- - 1 punto per ogni risposta esatta - -0.25 punti per ogni risposta errata - punti 0 per ogni risposta non data	- colloquio motivazionale e di approfondimento sui titoli e sulla prova scritta	18 novembre 2024 ore 11:00(prova scritta) ore 15:00(prova orale) Aula Don Tonino Bello Palazzo Chiaia Napolitano, via Crisanzio 42, Bari Convocazione candidati per il riconoscimento ore 10:00	Argomenti : <ul style="list-style-type: none"> • (Psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita; • Psicologia generale; • Test ed elementi di psicomelia; • DSM V)

Il **calendario della prova** di cui al presente articolo ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e, pertanto, non sarà data comunicazione personale della data dell' esame di ammissione.

La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede e all'orario stabiliti **per le operazioni di riconoscimento** muniti di un valido documento di identità e dell'attestazione di pagamento del contributo di iscrizione alla prova.

Durante la prova è fatto divieto ai candidati di interagire fra loro, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, smartglasses, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti, manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione, carta, orologi, calcolatrici, e penne diverse da quelle fornite dall'Amministrazione, pena l'allontanamento dalla sede d'esame e l'annullamento della prova. Di tale annullamento deve essere dato conto nel relativo verbale di esame.

Art. 8

Norme per l'ammissione dei candidati internazionali

Ai sensi della normativa MUR vigente, per l'accesso dei candidati internazionali ai corsi universitari, possono far richiesta di partecipazione al concorso i cittadini italiani in possesso di laurea conseguita all'estero, i cittadini dell'Unione Europea ovunque residenti e i cittadini di stati non membri dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.

Il titolo deve essere posseduto nei termini indicati all'art. 2. L'ammissione al concorso è subordinata alla valutazione, esclusivamente a tali fini, dell'idoneità del titolo da parte della Commissione di ammissione.

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovranno comunque essere in possesso della relativa abilitazione all'esercizio della professione in Italia o aver ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della relativa professione in Italia ed essere iscritti all'Albo di riferimento. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero presentano la domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità e termini indicati nel presente bando.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere corredati dai seguenti documenti:

- 1) copia legalizzata del titolo di studio conseguito;
- 2) dichiarazione di valore;
- 3) traduzione legalizzata del titolo di studio.

In alternativa alla legalizzazione dei titoli di studio e/o alla Dichiarazione di valore, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro accetta rispettivamente l'Attestato di verifica e l'Attestato di comparabilità emessi dal CIMEA centro ENIC-NARIC italiano.

I cittadini non comunitari soggiornanti in Italia dovranno, inoltre, presentare, entro l'inizio delle attività didattiche, fotocopia del permesso di soggiorno valido ove risulti la motivazione del rilascio. I cittadini non comunitari soggiornanti all'estero, dovranno presentare fotocopia del visto di studio e fotocopia della ricevuta postale di richiesta soggiorno e successivamente al rilascio del soggiorno anche fotocopia dello stesso.

I cittadini non comunitari residenti all'estero, che abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla legge e si trovino nelle condizioni previste dalla normativa MUR, sono tenuti a presentare la domanda di preiscrizione per il rilascio del visto esclusivamente tramite il portale University, come definito all'art. 2 della [circolare 2024/2025 studenti internazionali del MUR](#) e sul portale ESSE3 di questa Università, **secondo le stesse modalità e nei termini previsti per i cittadini comunitari.**

Le disposizioni concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli vigenti per i Corsi della formazione superiore in Italia sono consultabili al seguente indirizzo web: <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

Art. 9*Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice della succitata procedura sarà nominata, su proposta della Scuola, con Decreto del Rettore.

Con Decreto del Direttore Generale sarà nominato il Gruppo di supporto per le attività amministrative, costituito da personale in servizio presso questa Università.

Art. 10*Graduatoria di merito*

Al termine della procedura selettiva, il Rettore approverà gli atti e la relativa graduatoria di merito. La graduatoria di merito sarà redatta secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Detto provvedimento o un eventuale rinvio sarà pubblicato al seguente link <https://www.uniba.it/it/scuole-specializzazione/area-medica/psicologica> entro il 28/11/2024.

Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale, pertanto non sarà inviata comunicazione scritta agli interessati.

Le immatricolazioni alla scuola di specializzazione del presente bando sono disposte seguendo l'ordine della graduatoria fino alla copertura dei posti programmati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 15 maggio 1997 n. 128, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 11*Immatricolazione e scorrimento della graduatoria*

Le modalità e i termini di immatricolazione nonché il diario degli eventuali scorrimenti per il recupero di posti vacanti saranno pubblicati al seguente link <https://www.uniba.it/it/scuole-specializzazione/area-medica/psicologica> entro la data di pubblicazione della graduatoria di merito di cui al precedente art. 10.

Ai candidati vincitori della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione.

Il candidato vincitore che non procederà all'immatricolazione nel rispetto delle modalità e dei termini su indicati, perderà ogni diritto derivante dalla sua posizione in graduatoria indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative.

Tutte le informazioni in merito alle immatricolazioni dovranno essere richieste alla Sezione Post laurea - U.O. Scuole di specializzazione.

Per beneficiare di eventuali esoneri totali o parziali si rinvia al Regolamento sulla contribuzione studentesca, sez. V, art. 44, consultabile al seguente link <https://www.uniba.it/it/regolamento-contribuzione-studentesca-2023-2024>.

Art. 12*Responsabile del procedimento*

Per la procedura concorsuale di cui al presente bando è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della Legge 11.2.2005, n. 15, quale Responsabile del procedimento concorsuale, il sig. Gaetano PACE, Responsabile della U.O. Supporto organizzativo e monitoraggio procedure concorsuali e accesso alle Scuole di Specializzazione, presso la Direzione Risorse Umane - Sezione Procedure concorsuali di questa Università.

Per le procedure relative all'immatricolazione e ai successivi adempimenti, il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile della U.O. Scuole di specializzazione, dott.ssa Sara ROSSANO, presso la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti - Sezione Post Laurea di questa Università.

Art. 13*Trattamento dei dati personali*

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rdp@uniba.it. Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:

<https://www.uniba.it/Ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679>.

Art. 14*Disposizioni finali e transitorie*

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di Legge e regolamentari vigenti in materia, nonché quanto previsto dal D.M. n. 472/2024. Il medesimo bando costituisce lex specialis al concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Il presente bando sarà reso pubblico per via telematica nel portale UNIBA all’indirizzo:

<https://www.uniba.it/it/scuole-specializzazione/area-medica/psicologica>

Bari 16\10\2024

LA PRORETTRICE
F.to Prof.ssa Grazia Paola NICCHIA